

m.i.r.



movimento internazionale della riconciliazione

branca italiana dell'I.F.O.R. International Fellowship Of Reconciliation

STATUTO¹

I. DEFINIZIONI E PRINCIPI

Art. 1: È costituita, a norma degli articoli 36 e ss. del Codice Civile e nel rispetto della legislazione in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "Movimento Internazionale della Riconciliazione – M.I.R. - A.P.S.", con sede legale in Torino, via Garibaldi 13.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

L'associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi locali, autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

L'associazione adegua alle norme relative alle associazioni di promozione sociale il proprio statuto di associazione senza fini di lucro, denominata "Movimento Internazionale della Riconciliazione – M.I.R.", costituita in Roma il 26 giugno 1974 con atto del notaio Giuseppe D'Ettore, repertorio n. 202007/5443, registrato a Roma al 1° Ufficio Atti Pubblici il 4 luglio 1974 al n. 8055 vol. 171, con successive modifiche come da libri sociali.

L'associazione non ha scopo di lucro, è apertistica, aconfessionale e si ispira a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di associati e di terzi. Ha lo scopo della organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ed in primo luogo quello della promozione di una cultura di pace, nonviolenza e riconciliazione.

Per realizzare tale scopo, essa svolge – ai sensi dell'art. 5 del D.Lvo 117/2017- in via (esclusiva o) principale le attività di interesse generale indicate ai punti i) e v) dell'art. 5 D. Lgs 117/2017 .

L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.


Art. 2: Il M.I.R. è un movimento a base spirituale composto da persone che sono impegnati nella nonviolenza attiva intesa come stile di vita, come mezzo di riconciliazione nella verità e di conversione personale, come mezzo di trasformazione sociale, politica, economica, nel rispetto della fede dei suoi membri.

I membri del M.I.R. che siano di fede cristiana si impegnano anche nella nonviolenza evangelica attiva, nella testimonianza che l'amore, quale Gesù Cristo ha manifestato, vince ogni male.

Il M.I.R. – nel perseguire le finalità di cui all'art. 1 – si propone di praticare la nonviolenza attiva sull'esempio di Gandhi e come mezzo per costruire la pace frutto della riconciliazione, nella consapevolezza che guerre e conflitti sono causati dall'ingiustizia e da discriminazioni razziali, etniche, ideologiche, religiose, economiche, di sesso, e che il depauperamento dell'ambiente è anche la conseguenza di un errato ed ingiusto sfruttamento delle risorse naturali.

Pertanto, i soci del M.I.R. si impegnano a praticare la riconciliazione e la solidarietà nella vita personale e sociale, a liberare l'uomo da tutti quei condizionamenti culturali, politici, militari, economici che lo confondono e lo opprimono, a rifiutare qualsiasi collaborazione alla guerra così come a situazioni o istituzioni di ingiustizia e criminalità, sia che esse attentino alla vita umana sia che sfruttino indebitamente le risorse naturali e umane.

¹ Statuto aggiornato con adeguamenti di legge approvati nell'Assemblea di Settignano-Firenze 3-5 settembre 2021.



m.i.r.



movimento internazionale della riconciliazione

branca italiana dell'I.F.O.R. International Fellowship Of Reconciliation

Art. 3: Per perseguire gli scopi di cui all'art. 1 del presente Statuto, l'associazione svolge le seguenti azioni:

- organizzare momenti e corsi di formazione, campi residenziali, settimane di condivisione, finalizzati alla diffusione e promozione della cultura della pace, del disarmo, della nonviolenza e della riconciliazione;

- curare, allo stesso scopo relazioni e collaborazioni con le Istituzioni educative nazionali ed internazionali, Enti Locali ed altre Associazioni, in armonia con i principi del Movimento;

- curare pubblicazioni, convegni, seminari, attività di studio e ricerca, spettacoli e concerti.

Inoltre, l'associazione, mediante specifiche deliberazioni dell'Assemblea, su indicazione del Consiglio Nazionale, può anche esercitare attività diverse da quelle d'interesse generale, in via secondaria e strumentale ad esse, fra cui:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;

- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi); in tal caso si impegna a osservare le normative amministrative e fiscali vigenti, rispettando l'obbligo di indicazione separata di tali attività e della loro secondarietà/strumentalità nel proprio bilancio annuale.

Art. 3 bis: Nel rispetto dei commi 1 e 2 dell'art. 8 del C.T.S., sono previsti:

- l'utilizzazione dell'intero patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di attività civiche, solidaristiche e sociali;

- il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione.

Per il perseguimento delle suddette attività -di cui all'art. 3- l'Associazione si avvale in modo prevalente e determinante dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci, sussistendo incompatibilità della qualità di volontario con l'esistenza di rapporti patrimoniali con l'Ente di appartenenza, mentre è prevista la possibilità dei soli «rimborsi-spese». Il Consiglio Nazionale è l'organo competente a deliberare sulle tipologie di spese rimborsabili, sulle modalità e sulle entità massime di rimborso, avuto riguardo per i limiti fissati dal CTS.


Le risorse economiche necessarie al funzionamento dell'Ente ed allo svolgimento delle sue attività associative sono quelle derivate: (a) dalle quote ordinarie annuali versate dai soci; (b) da contributi straordinari degli stessi o di simpatizzanti; (c) da raccolte pubbliche occasionali di fondi; da occasionali attività (ad es. feste, vendita di opuscoli autoprodotti) che prevedano sottoscrizioni o contributi.

Art. 4: Il M.I.R. è la branca italiana dell'I.F.O.R. – International Fellowship Of Reconciliation, di cui condivide fini e principi, pur essendo autonomo nelle scelte aderenti alla situazione concreta in cui si trova ad operare.

II. I SOCI

Art. 5: Possono diventare soci del M.I.R. tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, sono in armonia con i principi del movimento, indicati nell'art. 2 del presente statuto, e ne condividono scopi e metodi.

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Nazionale a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.



m.i.r.



movimento internazionale della riconciliazione

branca italiana dell'I.F.O.R. International Fellowship Of Reconciliation

Sarà comunicato al richiedente l'ammissione come nuovo socio, con relativa iscrizione dello stesso nel Libro dei Soci. Nel caso di eventuale rigetto da parte dell'organo competente della richiesta di ammissione, tale decisione sarà comunicata al richiedente ed adeguatamente motivata.

La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'associazione stessa.

Avverso eventuali rielezioni delle richieste di ammissione come soci del M.I.R. di persone fisiche o giuridiche è possibile fare ricorso al Presidente, che risponderà nel merito entro il termine di giorni trenta.

I soci si impegnano a lavorare su se stessi e sulle istituzioni, aderendo personalmente alla nonviolenza, ed a operare per combattere le ingiustizie, ponendosi a fianco dell'oppresso.

Essi hanno come obiettivo politico di proporre e contribuire a realizzare una società in armonia con i principi della nonviolenza, accogliente, interreligiosa e interculturale, e in grado di difendersi con la difesa popolare nonviolenta; una società comunitaria, dove tutti possano effettivamente partecipare alla gestione ed al controllo della vita pubblica a partire dal piccolo comune; una società in armonia con la natura, che produca i beni di cui ha bisogno mediante l'autogestione delle attività produttive, facendo ricorso a tecnologie appropriate e, per l'energia, a fonti rinnovabili e decentrate, rinunciando al mito della soluzione tecnica e della delega agli esperti; una società che escluda manipolazioni genetiche indiscriminate della vita animale e vegetale nonché ogni manipolazione comportamentale, chirurgica, psicotecnica e genetica della vita umana; che rinunci allo sfruttamento del lavoro altrui, che semplifichi i bisogni e lo stile di vita; una società che restituisca a tutti i gruppi la loro capacità di educare, di comunicare, di curarsi, di saper far festa, di procurarsi alimenti sani, di organizzare le case, i villaggi, le città; una società che acquisti coscienza della esistenza a livello nazionale e planetario di regioni che gli squilibri e le ingiustizie dell'attuale sviluppo destinano alla miseria e suggerisca immediate correzioni a livello personale e istituzionale.

Art. 6: I soci hanno l'obbligo del versamento entro il 30 aprile di ogni anno della quota associativa stabilita dall'Assemblea e dell'osservanza del presente statuto; essi hanno il diritto di frequentare i locali sociali e di esaminare i libri sociali.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota e con un limite minimo d'iscrizione di tre mesi hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 7: È possibile l'adesione al M.I.R., fatta collettivamente, di comunità di vita e/o di lavoro, che condividendo finalità e metodi vogliano partecipare alle sue attività. La quota di adesione per tali comunità è pari a due quote individuali.


Art. 8: La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, mancanza di comunicazioni per almeno tre anni consecutivi, verificata dal Consiglio Nazionale, o indegnità.

L'esclusione di un socio per indegnità viene deliberata dal Consiglio Nazionale, su proposta scritta e motivata del rappresentante della sede locale o di almeno 5 soci.

III. GLI ORGANI SOCIALI

Art. 9: Sono organi del M.I.R.: l'Assemblea Nazionale, la Segreteria Nazionale, il Consiglio Nazionale; il Presidente; il Tesoriere.

- L'ASSEMBLEA NAZIONALE



m.i.r.



movimento internazionale della riconciliazione

branca italiana dell'I.F.O.R. International Fellowship Of Reconciliation

Art. 10: L'Assemblea Nazionale è composta da tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi. Essa viene convocata dal Presidente una volta all'anno.

La convocazione, contenente data, luogo e ordine del giorno, deve avvenire con almeno un mese d'anticipo, mediante comunicazione scritta ai soci e con apposito avviso sul sito web del M.I.R.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di due associati.

Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice Civile, se la rappresentanza è conferita ad associazioni, fondazioni od altro ente collettivo, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza, invece, non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo di tali enti.

La presidenza dell'Assemblea nazionale è composta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente, da un membro della Segreteria e da un socio eletto al momento.

Art. 11: L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 12: L'Assemblea Nazionale in conformità all'art. 25 del C.T.S., ha le seguenti competenze inderogabili:

- eleggere tra i soci e revocare il Presidente, la Segreteria Nazionale, i componenti del Consiglio Nazionale, di cui approva il numero, e un tesoriere, con il compito di tenere la contabilità e redigere la relazione annuale sul bilancio;
- approvare le delibere sulle linee generali del movimento e sulle attività da intraprendere;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo, predisposto e relazionato dal Tesoriere (art. 24) e preventivamente redatto e presentato dal Consiglio Nazionale (art. 18);
- approvare – su proposta del Consiglio Nazionale (art. 18) - la costituzione di nuove sedi e la cancellazione delle stesse, qualora non osservino le finalità ed i principi contenuti nel presente statuto;
- approvare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- approvare le quote sociali annue per gli associati, su proposta del Consiglio Nazionale (art. 18)
- deliberare sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, ratificandole dopo la loro preventiva presentazione da parte di almeno cinque Soci e relativa discussione in Consiglio Nazionale ed in seguito ad una comunicazione in merito diramata a tutte le strutture locali (art.29);
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione,
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.


Conformemente all'art 21 del C.C., le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono assunte a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni assunte sono riconosciute valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, alla Assemblea Nazionale devono partecipare – di persona o per delega - almeno i 2/3 degli aventi diritto, con maggioranza dei 3/4 dei presenti.

Il verbale dell'Assemblea Nazionale viene pubblicato sul sito web del M.I.R.



m.i.r.



movimento internazionale della riconciliazione

branca italiana dell'I.F.O.R. International Fellowship Of Reconciliation

• I GRUPPI E LE SEDI LOCALI

Art. 13: Sono da considerarsi “gruppo locale M.I.R.” due o più soci operanti a livello locale, da soli o insieme ad altre persone o gruppi, a nome del M.I.R., in armonia con i principi stabiliti dal presente statuto. Ogni gruppo locale indica al Consiglio Nazionale il proprio indirizzo ed il rappresentante.

Art. 13 bis: Un gruppo locale operante da almeno un anno e composto da 5 soci in regola col pagamento della quota può chiedere al Consiglio Nazionale di divenire sede M.I.R.

Questo presenta la domanda con il proprio parere all'Assemblea Nazionale, che delibera a maggioranza.

Le sedi così istituite sono autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico e possono raccordarsi a livello regionale.

I soci di ogni sede eleggono un rappresentante nei confronti del movimento.

Le comunità di cui all'art. 7 sono equiparate a sedi locali.

• LA SEGRETERIA NAZIONALE

Art. 14: La Segreteria Nazionale (S.N.) del MIR - composta da 1 a 3 membri - è eletta dall'Assemblea Nazionale ed ha funzioni esecutive, in stretto raccordo con il Presidente, il Consiglio Nazionale e il Tesoriere.

• IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 15: Il Consiglio Nazionale (C.N.), organo di amministrazione dell'Ente, è nominato dall'Assemblea dei Soci. Il C.N. è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici consiglieri, che durano in carica due anni e rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche.

Il Consiglio Nazionale elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il o i Vicepresidenti.

Ogni socio in regola può parteciparvi senza diritto di voto.

Art. 16: Il Consiglio Nazionale è validamente costituito se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, eventualmente anche con delega scritta.


Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione del Presidente.

Art. 17: Il Consiglio Nazionale dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.

Art. 18: Il Consiglio Nazionale è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci per indegnità;
- sottopone all'Assemblea le proposte di cancellazione delle sedi;
- sottopone all'Assemblea le quote sociali annue per gli associati;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea.

Art. 19: Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un Vicepresidente.



m.i.r.



movimento internazionale della riconciliazione

branca italiana dell'I.F.O.R. International Fellowship Of Reconciliation

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti.

La convocazione va diramata per iscritto con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Nazionale.

I verbali delle sedute del Consiglio Nazionale, redatti a cura del Segretario della riunione e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

• **IL PRESIDENTE**

Art. 20: Il Presidente è il garante della fedeltà e coerenza del M.I.R. ai suoi principi generali stabiliti nel presente statuto, facilita l'unità del movimento e lo rappresenta nei confronti dell'esterno.

Al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- esercitare la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- sovrintendere a tutte le attività dell'Associazione;
- convocare e presiedere il Consiglio Nazionale, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
- convocare e presiedere l'Assemblea Nazionale.

Art. 21: Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale con maggioranza dei 2/3 e dura in carica due anni.

Al Presidente si applica la norma, già richiamata all'art. 15, prevista per gli amministratori dall'art. 2382 del C.C.

Art. 22: In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano a un Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Nazionale.

Il Presidente può comunque delegare a un Vicepresidente i poteri di firma e di rappresentanza legale.

Art. 23: Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Nazionale e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Nazionale alla prima riunione utile successiva alla loro adozione.

• **IL TESORIERE**

Art. 24: Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli; redige la relazione annuale sul bilancio.

• **IL PRESIDENTE ONORARIO**


Art. 25: Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'associazione.

Il Presidente Onorario è un socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Nazionale incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.

IV. PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 26: Il patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà del M.I.R., da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni,



m.i.r.



movimento internazionale della riconciliazione

branca italiana dell'I.F.O.R. International Fellowship Of Reconciliation

lasciti, dalle quote sociali, da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere.

Come già precisato all'art. 3 bis, ai sensi della vigente normativa è prevista l'utilizzazione del patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di attività civiche, sociali e professionali delle attività non possono mai essere distribuiti tra gli associati neanche in modo indiretto.

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 28: L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, deve approvare il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal Consiglio Nazionale.

V. MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 29: Le modifiche al presente statuto devono essere presentate da almeno cinque soci e discusse al Consiglio Nazionale; questo provvederà, se lo ritiene opportuno, a metterle all'ordine del giorno della successiva Assemblea Nazionale e a comunicarle a tutte le strutture locali.

L'Assemblea Nazionale decide su queste a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Per le modifiche dello statuto non è necessario l'intervento del notaio.

VI. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30: Art. 30. Lo scioglimento del movimento è deliberato dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 9 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione per qualsiasi causa del M.I.R., il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività sono devolute, previo parere favorevole del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe.

VII. CONTROVERSIE

Art. 31: Tutte le controversie che dovessero insorgere tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno rimesse, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così nominati. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

VIII. NORME DI CHIUSURA

Art. 32. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di enti del Terzo settore previste dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e dalle leggi nazionali e regionali relative.

enti del Terzo settore previste dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e dalle leggi nazionali e